

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 158

30 maggio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Oggetto consiliare n. 2565

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

A più di dieci anni dall'entrata in vigore della L.R. 50/96 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" vi sono le condizioni per rivedere sostanzialmente l'impianto normativo e l'assetto organizzativo degli interventi regionali in materia di diritto allo studio a favore dei giovani che proseguono gli studi verso i livelli più alti, aggiungendo, in tal modo, un ulteriore tassello al quadro delle politiche della Regione sul sistema dell'istruzione e della formazione nel suo complesso e indirizzando le azioni verso la più ampia inclusione ed il sostegno al superamento degli ostacoli che possono condizionare l'accesso, la frequenza, il completamento con esito positivo degli studi, il raccordo fra studio ed inserimento lavorativo. Tali azioni intendono ampliare ed innovare il tradizionale concetto del diritto allo studio, sia per quanto riguarda la gamma delle opportunità, sia per quanto attiene ai destinatari delle stesse, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto socio-economico del Paese, delle trasformazioni indotte dall'ampliamento dell'Unione Europea, della diffusione delle ICT e dell'internazionalizzazione. A tali finalità si aggiunge l'intento di snellire i processi decisionali e di promuovere, grazie all'ottimizzazione delle risorse e degli strumenti, per la generalità degli studenti un sistema ampliato di interventi e servizi e per tutti i meritevoli, se privi o carenti di mezzi, la garanzia del sostegno economico.

Il quadro di riferimento normativo

La riforma del Titolo V della Costituzione ha mutato l'assetto delle competenze di Stato e Regioni anche in materia di interventi a sostegno del diritto allo studio universitario, aprendo spazi per la definizione da parte delle Regioni di nuove politiche su questo tema. Fermo restando che allo Stato, anche nelle materie di potestà regionale, spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni afferenti ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, la Regione può oggi disciplinare l'ambito degli interventi per favorire la prosecuzione degli studi dopo il diploma di scuola superiore con il solo vincolo del rispetto dei relativi livelli essenziali.

La Regione, nel rispetto del dettato costituzionale e delle disposizioni normative statali in merito ai livelli essenziali del-

le prestazioni, con il presente progetto di legge intende pertanto esercitare le proprie competenze, creando un ampio sistema di opportunità per gli studenti di livello universitario e dell'alta formazione, caratterizzato dalla messa in campo di risorse, di interventi e di servizi e dal perseguimento di tutte le possibili sinergie con gli altri soggetti competenti in materia, con particolare riferimento alle istituzioni di livello universitario e agli Enti locali.

La nuova concezione del diritto allo studio

Sostenere i giovani affinché frequentino i più alti gradi dell'istruzione significa investire nello sviluppo. Nella definizione e creazione del sistema regionale dei supporti allo studio tale principio diventa ancora più vero, allorché si consideri la ricca offerta formativa in ogni grado dell'istruzione presente sul territorio regionale, che si accompagna ad una forte e qualificata offerta di formazione professionale.

Investire nelle azioni di sostegno alla formazione superiore significa quindi porre in essere infrastrutture fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, in grado di accrescere al tempo stesso la qualità sociale, come sistema ampio di opportunità e di inclusione, e la competitività economico/produttiva del territorio. Si tratta peraltro di una impostazione che si presenta in linea di coerenza e continuità con le azioni regionali a sostegno della qualificazione e rafforzamento del proprio sistema economico-sociale attraverso l'innovazione e la diffusione di conoscenze e competenze sempre più avanzate.

Se la conoscenza è un elemento strutturale e di sistema al pari di altri fattori, quali il credito, le tecnologie, la ricerca, l'energia, ecc, allora è possibile pensare ai servizi per lo studio come strumenti delle politiche integrate della Regione, attraverso interventi in grado di sostenere i diversi progetti formativi degli studenti, in una logica che salvaguardi ad un tempo sia la libertà di scelta e la possibilità di espressione delle propensioni e delle attitudini individuali, sia lo sviluppo della ricerca e del patrimonio di conoscenze fondamentali per ogni processo innovativo.

Le dinamiche dell'economia e del mercato del lavoro nel loro assetto attuale costituiscono un punto di riferimento ineludibile, ma non devono in alcun modo costituire un freno o un condizionamento nella prefigurazione delle soluzioni possibili in un orizzonte di medio e lungo termine. In una realtà economica e sociale sempre più complessa e mutevole, le analisi per quanto approfondite dell'esistente non possono offrire garanzie e certezze sugli scenari del prossimo futuro; governare e gestire i cambiamenti richiede pertanto un patrimonio di sapere sempre più elevato ed in ambiti sempre più nuovi. In questo senso, cogliere e saper impiegare al meglio il prodotto di conoscenze del sistema universitario e della formazione regionale, in tutte le sue componenti, può apportare valore aggiunto strategico allo sviluppo ed alla competitività del territorio. Attraverso il raccordo del sistema dei servizi allo studio con altri sistemi di intervento regionale, in una logica di integrazione delle politiche e dei soggetti interessati, non solo di livello istituzionale, è possibile formulare un'organica offerta di opportunità.

La Regione ha peraltro già reimpostato, con la L.R. 6/04, l'impianto delle relazioni interistituzionali ed alcuni strumenti per agire nella direzione suddetta, prevedendo la costituzione, nello specifico, della Conferenza permanente Regione e Università, quale organismo di stabile raccordo istituzionale e punto di riferimento per l'avanzamento delle politiche di sviluppo. L'azione di governo regionale di questa legislatura è inoltre contrassegnata dall'impegno ad operare per programmi integrati e concertati.

Una strategia per il diritto allo studio intesa come politica di investimento per lo sviluppo rende inoltre possibile aggregare ed attrarre interesse da parte di altri soggetti, non solo istituzionali, convogliando su questi temi nuove risorse, oltre a quelle tradizionali, che permettano ulteriori linee di intervento. È, inoltre, possibile mettere in campo misure di contrasto ad alcu-

ni fenomeni critici rilevabili anche in Emilia-Romagna, quali la scarsa natalità e il progressivo invecchiamento della popolazione.

Gli Atenei, così come gli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale, presenti nel territorio costituiscono una risorsa per lo sviluppo regionale da più punti di vista.

In primo luogo, sono un patrimonio fondamentale di conoscenze e saperi immediatamente investibili nel sistema produttivo e sociale. Tale patrimonio è inoltre riconosciuto ed attrae la domanda di formazione di moltissimi giovani provenienti da altre regioni italiane e da altri paesi; così pure le città, con la loro tradizione di offerta culturale, ricreativa, di servizi, presentano un alto livello di "gradimento" da parte degli studenti.

Ma occorre andare oltre, anche per far sì che molti dei giovani che vengono in Emilia-Romagna per motivi di studio, poi vi rimangano per svolgere attività lavorative, per impegnarsi nella ricerca, per creare nuove imprese, in sintesi per investire ciò che hanno acquisito a favore dello sviluppo, loro personale e della comunità territoriale/regionale. Affinché ciò accada, i servizi di supporto allo studio non possono esaurire la loro funzione né con i contenuti e le modalità dell'offerta attuale, né in un arco temporale esclusivamente coincidente con il percorso formativo. L'accompagnamento nella fase di uscita dalle istituzioni di livello universitario e nella fase immediatamente successiva rappresenta pertanto parte integrante di una nuova concezione del diritto allo studio e lo attraversa nel suo complesso: dal garantire la fruizione dei benefici a tutti gli aventi diritto, all'individuare azioni di sostegno prima e durante il primo inserimento lavorativo, all'incentivare politiche abitative volte a contrastare la fuga di giovani per la mancanza o l'eccessiva onerosità di condizioni primarie di vivibilità.

Con il presente progetto di legge, la Regione ambisce a diventare, anche grazie all'eccellenza dei suoi Atenei e delle altre istituzioni di livello universitario, un territorio particolarmente attraente per i giovani che intendono investire su di sé e sul proprio futuro ed a proporsi a livello nazionale, ma non solo, quale luogo straordinariamente attrezzato anche a favorire la produzione di conoscenze e competenze.

A tal fine, occorre far leva sui punti di forza del sistema-regione, riconducibili a:

- l'ampia offerta formativa e accademica e l'accentuata propensione competitiva degli Atenei, resa possibile dall'autonomia universitaria;
- il sistema policentrico degli insediamenti universitari, che ha consentito di stabilire legami tra attività accademiche e realtà economico-sociali del territorio;
- la qualità del dialogo sociale che l'azione regionale ha saputo attivare all'interno del patto per lo sviluppo, nonché la qualità complessiva della vita, all'interno del territorio regionale;
- la propensione al dinamismo sociale ed il consolidato patrimonio di esperienze, pubbliche e private, accumulate sul versante delle politiche di inclusione sociale;
- l'insieme di esperienze, anche innovative, sia nella gestione dei servizi che nelle modalità di accesso, messo in campo dalle Aziende regionali per il diritto allo studio e la possibile valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui tali Aziende dispongono.

Nello stesso tempo, occorre individuare misure di contrasto di alcuni punti di debolezza:

- il crescente squilibrio demografico, a svantaggio dei giovani e la riduzione di interesse per studi di tipo scientifico e tecnologico con conseguente declino della cultura tecnico-industriale;
- l'inadeguatezza, per distribuzione e costi, dell'offerta abitativa e delle risorse destinabili a politiche di sviluppo in questo settore;
- la capacità, ancora insufficiente, di attrarre studenti di altri Paesi, europei ed extraeuropei;
- la carenza di un sistema di servizi atti a sostenere la fase im-

mediatamente successiva alla conclusione degli studi ed il primo inserimento lavorativo;

- il consolidamento di prassi differenziate tra le diverse Aziende della Regione, che ha sedimentato condizioni di utilizzo e di accesso dei servizi, come quelli abitativi e ristorativi, molto diverse per gli studenti degli Atenei della regione.

La governance del sistema e gli atti di programmazione

Per dare impulso innovativo all'impianto ed alle azioni per il diritto allo studio in direzione di un sistema regionale, non è sufficiente intervenire solo ampliando risorse, interventi e servizi. In un contesto che cambia velocemente e continuamente le prospettive dello sviluppo e che richiede pertanto una forte capacità di interconnettere le progettualità e le risorse dei diversi soggetti interessati, è necessario rivedere profondamente le modalità con le quali la Regione ha condotto in questi anni le relazioni da un lato con le Università e con i Comuni sedi di ateneo, anch'essi titolari di competenze in materia diritto allo studio, dall'altro con gli studenti, che nell'accezione nuova del diritto allo studio vengono valorizzati come risorsa, prima ancora che considerati come costo.

Il progetto di legge mira pertanto alla costruzione di una governance del sistema che consenta l'elaborazione delle strategie per il diritto allo studio in visione unitaria, con la partecipazione ed il concorso di tutti i soggetti in campo per integrare le rispettive azioni e competenze, così superando la "parzialità" degli interventi ed ottimizzando le risorse disponibili.

A tal fine, per ciò che concerne il rapporto con le Università, si stabilisce che il loro coinvolgimento avvenga, nel rispetto del principio di collaborazione istituzionale, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Regione e Università, istituita ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, ove è specificamente prevista la possibilità di pervenire ad accordi su tematiche di interesse comune, quale è certamente l'accoglienza e l'azione di sostegno a chi si forma presso le istituzioni universitarie e dell'alta formazione dell'Emilia-Romagna.

La rilevanza che il progetto di legge attribuisce ai Comuni sedi di Ateneo nella prospettiva del sistema regionale integrato di interventi e servizi è testimoniata dalla previsione di costituire la Conferenza regionale che raggruppa tali Comuni, ricomprendendo pertanto anche Piacenza sul cui territorio insiste un'offerta universitaria qualificata e rilevante per numero di iscritti. Si tratta di un organismo nuovo, che svolge funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale con la Regione sugli aspetti più significativi della materia, chiamato, in particolare, ad esprimere pareri sugli atti di programmazione.

Un'attenzione particolare è posta dalla Regione alle relazioni con gli studenti. La L.R. n. 50 del 1996 prevedeva il coinvolgimento degli studenti attraverso la partecipazione al consiglio di amministrazione dell'azienda regionale competente per territorio. Una presenza, quindi, che seppur qualificata ed attiva in tale sede, risultava tuttavia molto limitata sia dal punto di vista quantitativo, sia sotto il profilo della visione complessiva delle problematiche annesse al diritto allo studio, che di conseguenza rischiava di rimanere parziale e localistica. Per l'attuazione della nuova concezione del diritto allo studio, la Regione esprime l'esigenza di avere una interlocuzione più diretta e più ampia con gli studenti, prevedendo pertanto l'istituzione della Consulta regionale degli studenti, composta di studenti indicati dai Consigli studenteschi delle rispettive istituzioni di livello universitario, garantendo adeguata rappresentanza a tutte le sedi, con particolare riguardo per i Poli universitari della Romagna. Alla Consulta viene attribuito un ruolo attivo nei processi decisionali regionali: essa partecipa infatti alla formulazione degli atti fondamentali della Regione, esprimendo parere obbligatorio sugli stessi ed avanzando proposte e progetti; al tempo stesso, può acquisire tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione sull'impatto delle innovazioni introdotte con il progetto di legge. A conferma dell'intento di garantire ampio coinvolgi-

mento della componente studentesca, richiamandone al contempo la responsabilizzazione, il Presidente della Consulta è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale di gestione.

All'interno del complessivo sistema di governance si collocano gli atti fondamentali di programmazione, sui quali deve essere espresso il parere dei suddetti organismi. L'azione regionale prende avvio dal piano regionale degli interventi e dei servizi, approvato dall'Assemblea legislativa, che rappresenta il provvedimento principale per il sistema e che individua, con cadenza di norma triennale, gli obiettivi, le priorità e le azioni per lo sviluppo del diritto agli studi superiori in Emilia-Romagna. Nel rispetto ed in attuazione del piano, la Giunta regionale approva gli atti che definiscono le condizioni per dare concretezza alle azioni previste dal progetto di legge (standard minimi di qualità dei servizi, criteri e requisiti per l'accesso ai benefici, limiti minimi e massimi degli importi, criteri per l'accreditamento dei soggetti che intendono concorrere al servizio abitativo, standard minimi delle strutture abitative per gli studenti) e promuove, in seno alla citata Conferenza permanente per i rapporti Regione-Università, la sottoscrizione di accordi per la messa in rete e l'integrazione dei rispettivi interventi in materia.

Il sistema integrato di interventi e servizi

In coerenza con le finalità perseguite, il progetto di legge presenta un sistema articolato e diversificato di servizi, interventi ed incentivi che ha al centro dell'attenzione il soggetto in formazione; un sistema, al contempo, che ottimizza l'impiego delle risorse finanziarie disponibili, sia attraverso una progressiva e graduale rivisitazione delle modalità di gestione dei servizi e delle tariffe per l'accesso, sia sviluppando le condizioni per attrarre ulteriori risorse e contributi.

Ferma restando la garanzia delle misure di supporto economico destinate agli studenti capaci e meritevoli, pur se in difficili situazioni economiche, nel rispetto del dettato costituzionale e del principio dell'uniformità di trattamento, le azioni di sostegno allo studio sono rivolte a tutti gli studenti. In considerazione delle finalità evidenziate, con particolare riferimento alle tematiche del sostegno all'occupazione e dell'internazionalizzazione delle conoscenze e della ricerca, possono beneficiare di quanto previsto dal progetto di legge anche neolaureati presso le istituzioni di livello universitario, con sede in Emilia-Romagna, inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo, studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgono nel territorio dell'Emilia-Romagna, nonché ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli Enti di ricerca con sede in Emilia-Romagna. Un notevole ampliamento di campo, specificamente finalizzato a sostenere la competitività della Regione a livello internazionale, attraverso l'attuazione di misure che da un lato rendano attrattiva anche per le "eccellenze" la scelta delle opportunità di alta formazione offerte dal territorio regionale, dall'altro attivino un circolo virtuoso fra formazione, ricerca, innovazione ed inserimento professionale in contesti stimolanti e appaganti.

Per corrispondere al nuovo impianto, anche l'insieme degli interventi e dei servizi previsti nel progetto di legge è più ampio di quanto attivato nel quadro normativo antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Il sistema, che deve funzionare in una prospettiva al contempo di breve e di medio periodo, si fonda infatti sul principio della massima personalizzazione e dell'investimento. Considerando ogni studente come portatore di un proprio progetto di formazione e di vita, viene prefigurato un quadro di interventi che, fatti salvi gli standard minimi previsti dalla legge, costruisce per ogni giovane la soluzione più adeguata, anche con la combinazione di più interventi e con un mix di interventi e ser-

vizi. Al contempo, lo studente può essere sostenuto nel definire e declinare il proprio progetto formativo, i tempi di attuazione, le risorse di cui dispone, l'impegno che intende dedicare alla realizzazione del progetto. Su questa direttrice, che mira a incentivare la responsabilizzazione dei singoli, si afferma una logica di patto tra soggetto pubblico e studente, il quale si impegna ad onorare l'investimento pubblico sul suo percorso formativo.

Gli interventi di sostegno economico, tutti attribuibili per concorso, vanno oltre il tradizionale, e confermato, beneficio della borsa di studio, per ricomprendere anche prestiti, assegni formativi e altri contributi.

I servizi di accoglienza, sostegno ed accompagnamento alle attività di studio e di ricerca, alla mobilità internazionale ed all'inserimento e sviluppo professionale sono considerati fattori indispensabili per il perseguimento degli obiettivi del progetto di legge. In tale ambito, grande attenzione viene posta agli studenti disabili, nella piena consapevolezza che rendere fruibile il diritto allo studio da parte di tali studenti significa conoscere e tener conto della specificità delle diverse situazioni ed attivare tutte le misure di raccordo e di integrazione fra le istituzioni con competenze in materia per individualizzare efficacemente le azioni di sostegno.

Per quanto in particolare riguarda il servizio abitativo, si rileva l'esigenza di aumentare l'offerta di alloggi per tutte le tipologie dei destinatari indicate dal progetto di legge. A tal fine, si prevede la possibilità di un intreccio fra pubblico e privato che, nel quadro di regole stabilite dalla Regione, consenta di ampliare le disponibilità abitative, anche con effetti positivi sul mercato degli affitti.

L'attuazione degli interventi: l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

Già nel Programma regionale per il diritto allo studio, approvato dall'Assemblea legislativa nell'ottobre 2006, si evidenziava l'opportunità di svolgere una riflessione, con il coinvolgimento delle Università, dei Comuni interessati e degli studenti, "volta a rilevare gli sviluppi delle previsioni della L.R. 50/96, con particolare riferimento alla finalità, comune e condivisa, di impostare una politica per il diritto allo studio più rispondente alle nuove esigenze della società regionale, nonché a valutare, conseguentemente, l'efficacia e l'efficienza degli assetti e delle modalità gestionali, anche tenendo conto del rapporto costi/benefici". A seguito degli incontri svolti per dare corso a tale previsione del Programma, sono emersi vari elementi di attenzione, quali l'esigenza di attualizzare ed ampliare la gamma degli interventi a favore degli studenti, la volontà di migliorare la fruizione dei diritti da parte degli studenti universitari su tutto il territorio regionale e di perseguire una maggiore uniformità negli interventi e nelle modalità operative, la necessità di realizzare processi di riorganizzazione amministrativa tendenti alla razionalizzazione dei servizi, la possibilità di una gestione unificata di alcuni servizi di tipo interno, a livello amministrativo, e di alcuni servizi rivolti agli studenti, perseguendo la facilitazione all'accesso e la semplificazione delle procedure a favore degli studenti e garantendo un presidio territoriale in grado di soddisfare le loro esigenze.

Il progetto di legge compie pertanto la scelta di costituire l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, quale strumento operativo per la realizzazione degli interventi e dei servizi a favore degli studenti delle istituzioni di livello universitario in Emilia-Romagna. Si è infatti valutato che nel momento in cui la Regione si accinge ad avviare una nuova fase per il diritto allo studio, in cui assume direttamente la responsabilità della governance e delle corrispondenti interrelazioni politico-istituzionali (con gli studenti, con le Istituzioni di livello universitario, con i Comuni sedi di ateneo), amplia il sistema delle opportunità per i giovani ed integra la politica di sostegno agli studi superiori alle politiche di sviluppo socio-economico del territorio, un'Azienda regionale rappresenta la modalità organizzativa più adeguata a corrispondere efficacemente alle finalità ed

alle esigenze evidenziate, non ultima quella della razionalizzazione della spesa al fine di incrementare le risorse disponibili.

Un'Azienda unica, ma con un'organizzazione articolata in una sede centrale e in più punti sul territorio per servire le diverse sedi di insediamento universitario, garantendo agli studenti condizioni di accesso ai benefici e ai servizi più efficienti e, soprattutto, più uniformi. L'unitarietà dell'assetto organizzativo è garantita dagli organi (Presidente e Consiglio di amministrazione composto di cinque membri), da un unico bilancio e da una unitaria funzione di programmazione. Alla struttura centrale dell'Azienda vengono, in sostanza, affidate le funzioni tipicamente di staff e di supporto alla produzione dei vari servizi (quali ad esempio la gestione del personale, la progettazione edilizia, la gestione del patrimonio, ecc.), nonché le funzioni di predisposizione e gestione dei bandi di concorso per l'accesso ai benefici, la determinazione delle tariffe per l'accesso ai servizi, con diversificazioni a livello locale, la stipula di accordi e convenzioni con altri soggetti, la progettazione e predisposizione del servizio informativo per gli studenti.

Commento all'articolato

Capo I – Principi generali

Il Capo I individua le finalità della legge, i destinatari, i settori di intervento, l'azione di governo regionale, le relazioni con Università ed Enti locali, la partecipazione degli studenti.

All'art. 1 sono espresse le finalità che la Regione intende perseguire con il progetto di legge e che, nel rispetto del dettato costituzionale, prevedono la costruzione di un sistema integrato di servizi e interventi per rendere effettivo il diritto al raggiungimento, in condizioni di uniformità di trattamento, dei più alti livelli dell'istruzione, del sapere e delle competenze sul territorio regionale, con priorità per gli studenti capaci, meritevoli, ma in difficili condizioni economiche. La Regione intende inoltre favorire l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali, elevare gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione, attivare un sistema informativo a sostegno della scelta delle possibilità di formazione di livello universitario, agevolare l'integrazione degli studenti, soprattutto non residenti, nelle comunità in cui studiano e vivono.

L'art. 2 elenca i destinatari degli interventi, introducendo, oltre agli studenti iscritti alle Università ed agli Istituti di livello universitario, con sede in Emilia-Romagna, i neolaureati presso le medesime istituzioni, gli studenti e i neolaureati stranieri (purché partecipanti a programmi di mobilità internazionale o in programmi di ricerca che si svolgono in Emilia-Romagna), ricercatori e visiting professors, italiani e stranieri presso università ed enti di ricerca con sede in Emilia-Romagna.

L'art. 3 specifica le tipologie di intervento: sostegni economici, attribuibili per concorso (borse di studio, prestiti, assegni formativi, contributi); servizi di supporto ed accompagnamento alle attività di studio e ricerca, alla mobilità internazionale, all'inserimento e sviluppo professionale; interventi di edilizia per i servizi di accoglienza, azioni di documentazione, analisi e monitoraggio.

L'art. 4 declina la programmazione regionale. Assegna all'Assemblea legislativa la funzione di approvazione del piano regionale, proposto dalla Giunta con cadenza di norma triennale, degli interventi e dei servizi per gli studi superiori, che contiene obiettivi, priorità, azioni e strumenti. Assegna alla Giunta il compito di promuovere accordi con le Università per la creazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Università e prevede che alle riunioni di detta Conferenza partecipi, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito: Azienda). Alla Giunta spetta altresì l'approvazione degli standard minimi di qualità dei servizi; dei criteri per la determinazione da parte dell'Azienda dei requisiti, in particolare di reddito e di merito, per l'accesso ai benefici attribuibili per concorso; dei limiti mi-

nimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei benefici economici; dei criteri per l'accreditamento dei soggetti che intendono entrare a far parte del sistema abitativo regionale, degli standard delle strutture che concorrono ad agevolazioni previste dalla legge statale o regionale per il servizio abitativo, relativi in particolare alla sicurezza, al risparmio energetico, alla tutela dell'ambiente, nonché dei criteri e delle modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda. La Giunta assegna annualmente le risorse per il funzionamento e le attività all'Azienda e definisce con cadenza biennale il limite massimo di spesa per il personale.

L'art. 5 istituisce la Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria, composta dai sindaci dei Comuni interessati e dall'assessore regionale competente per materia, che la presiede. La Conferenza ha funzioni consultive e di confronto istituzionale con la Regione ed esprime parere sul piano e sugli accordi di cui all'art. 4. Alle sedute della Conferenza, partecipa senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda.

L'art. 6 istituisce, al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi, la Consulta regionale degli studenti, organismo composto dagli studenti designati fra i propri componenti dai consigli studenteschi delle università e dagli equivalenti organi di rappresentanza degli altri istituti di grado universitario. È nominata dal Presidente della Regione, conta 21 componenti in rappresentanza delle diverse istituzioni di livello universitario, che durano in carica 2 anni e possono essere rinnovati una sola volta. La Consulta svolge funzioni consultive, propositive e valutative: esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'art. 4, comma 1, esprime parere sugli atti della Giunta di cui all'art. 4, comma 4, lettere a), b) e c), acquisisce dall'Azienda dati e informazioni utili per la valutazione sulla qualità dei servizi. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per lo svolgimento delle funzioni consultive. Il Presidente della Consulta è membro aggregato del CdA dell'Azienda.

L'art. 7 prevede che la partecipazione agli organi consultivi istituiti con il progetto di legge sia senza oneri a carico della Regione, fatta eccezione per i gettoni di presenza ai membri della Consulta regionale degli studenti.

Capo II – Misure di accompagnamento

Il Capo II individua le misure di accompagnamento all'accesso e alla frequenza ai percorsi di formazione superiore.

L'art. 8 declina le funzioni dello Sportello Unico per lo Studente che è il contenitore, prevalentemente telematico, di tutte le informazioni e i servizi per la formazione e la ricerca offerti da soggetti pubblici o privati che a vario titolo operano nell'ambito della formazione superiore. Attraverso l'attivazione dello sportello, l'informazione si struttura come vero e proprio servizio trasversale agli altri interventi previsti dal progetto di legge.

Lo Sportello Unico costituisce, quindi, uno strumento di semplificazione e facilitazione per l'accesso ai diversi servizi, offrendo:

- a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione professionalizzante, nonché per l'accesso ai servizi per il lavoro, a livello regionale, nazionale e internazionale;
- b) facilitazione d'accesso alle informazioni per particolari target di destinatari che necessitano di servizi mirati (stranieri e disabili);
- c) servizi interattivi su rete telematica, attraverso i quali i destinatari degli interventi di cui all'art. 2 possono agevolmente adempiere agli obblighi amministrativi e contabili connessi alla fruizione dei servizi (presentare domande, effettuare pagamenti, ecc.) e, al contempo, avere un'informazione personale, costantemente aggiornata, sulla propria

posizione, in una logica di completa trasparenza dell'azione amministrativa.

L'art. 9 descrive i servizi volti a garantire la piena partecipazione alle attività formative e a facilitare la transizione dallo studio al lavoro: servizi di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in funzione della disabilità, in raccordo con altri soggetti istituzionali competenti in materia; servizi di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale; servizi di promozione e attivazione di esperienze di incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento; servizi di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico/formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale, negli ambiti dell'innovazione e della ricerca.

La realizzazione dei servizi di accompagnamento avviene attraverso la più ampia collaborazione interistituzionale.

Capo III – Interventi di sostegno economico

Nel Capo III sono contemplati tutti gli interventi di sostegno economico: borse di studio, prestiti, assegni formativi e contributi.

L'art. 10 descrive la borsa di studio come un intervento attribuibile per concorso ai capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione. Ai fini di poter compiutamente verificare l'efficacia dell'intervento, la valutazione del merito è scandita in due momenti nel corso dello stesso anno accademico: la prima volta, ai fini di verificare il merito maturato negli anni precedenti e la seconda volta per verificare il merito conseguito nell'anno in cui si è ricevuto il sostegno economico. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda regionale indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.

L'art. 11 prevede che l'Azienda istituisca un Fondo di Rotazione per la concessione di prestiti, da restituire entro un anno, qualora lo studente perda il merito richiesto, da considerare a fondo perduto, invece, per gli studenti che mantengano le condizioni di merito richieste nel corso dell'anno accademico. Tali prestiti sono attribuiti tramite concorso a studenti meritevoli e carenti o privi di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.

L'Azienda regionale attiva ulteriori tipologie di prestiti tramite convenzioni con Istituti di credito, destinati ad una più ampia platea di destinatari rispetto a quelli alimentati dal Fondo di rotazione e costituiscono una forma di sostegno anche per percorsi di collegamento fra studio e inserimento nel mondo del lavoro o per la mobilità internazionale. Sono cumulabili con gli altri interventi economici previsti dal progetto di legge.

L'art. 12 individua una specifica linea di azione per i partecipanti ai master e a percorsi di alta formazione e specializzazione. Istituisce, infatti, gli assegni formativi quale misura che concorre ad abbattere i costi di iscrizione a percorsi di formazione post lauream, spesso molto elevati.

Gli assegni formativi, attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso, sono finalizzati a garantire il più ampio sistema di inclusione anche per l'accesso e la frequenza a percorsi di alta formazione.

L'art. 13 prevede le seguenti tipologie di contributi: contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale; contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a Programmi di mobilità internazionale; contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili; contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.

Si tratta di interventi che integrano e completano le altre misure di sostegno economico e sono caratterizzati da una finalità specifica. Per tale motivo, i contributi volti a favorire la partecipazione a Programmi di mobilità internazionale possono essere concessi per ciascun livello di corso di studi, mentre gli altri contributi possono essere concessi una sola volta durante la carriera formativa.

Capo IV – I servizi per l'accoglienza

Il Capo IV individua i servizi per l'accoglienza: servizio abitativo, servizio ristorativo ed edilizia universitaria.

L'art. 14 descrive il servizio abitativo, finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri istituti di grado universitario e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale. Il servizio abitativo è aperto a tutti i destinatari del progetto di legge, ma è prioritariamente riservato, tramite concorso, agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi. Esso si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, nonché di diffusione territoriale, ed è costituito dall'offerta dell'Azienda regionale, delle Università e di altri soggetti accreditati dall'Azienda regionale stessa, sulla base degli standard definiti dalla Giunta regionale. Le modalità di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai costi sono rese pubbliche attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti provinciali.

L'art. 15 disciplina gli interventi di edilizia universitaria, in merito ai quali la Regione promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture per l'accoglienza, attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa statale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

La gestione degli interventi di edilizia universitaria è affidata all'Azienda, alla quale la Regione assegna appositi finanziamenti.

L'art. 16 descrive il servizio di ristorazione, che è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo.

Capo V – Controlli, sanzioni, recupero crediti

Il Capo V riguarda i controlli e le sanzioni, nonché le azioni di recupero crediti.

L'art. 17 disciplina le modalità di attuazione dei controlli sulle autocertificazioni rese dagli studenti per l'accesso agli interventi a concorso. L'attività di controllo compete all'Azienda ed è di particolare rilievo, al fine di garantire che gli interventi siano destinati a studenti che sono in possesso dei requisiti per accedervi. I controlli devono riguardare un campione pari almeno al venti per cento degli idonei.

Nel caso in cui dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere è prevista l'applicazione da parte dell'Azienda di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, oltre alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi ed alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per i fatti costituenti reato.

L'art. 18 prevede l'obbligo di restituzione, secondo modalità definite dall'Azienda, di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda per la restituzione. I debiti degli studenti sono di natura personale e, pertanto, non vengono richiesti agli eredi.

Capo VI – L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

Il Capo VI è integralmente dedicato all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori. Prevede, pertanto, l'istituzione dell'Azienda e dei relativi organi e prevede i compensi per i loro componenti; disciplina, altresì, gli atti fondamentali, il personale, il patrimonio, i mezzi finanziari, il bilancio e la gestione economica.

L'art. 19 istituisce l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Sono compiti dell'Azienda:

- a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;
- b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;
- c) esercitare funzioni di accertamento e controllo, comminare sanzioni e recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi;
- d) gestire i servizi e gli interventi di cui al presente progetto di legge secondo criteri di economicità;
- e) costituire e gestire il Fondo di rotazione per l'erogazione di prestiti senza interessi;
- f) accreditare, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, i soggetti interessati ad entrare nel sistema abitativo regionale;
- g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi previsti dal progetto di legge;
- h) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui al presente progetto di legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.

L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.

Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi sono disciplinati dallo statuto adottato dal Consiglio di amministrazione.

L'art. 20 definisce gli organi dell'Azienda che sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il Consiglio di amministrazione dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui all'art. 6, comma 5, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all'art. 53 della L.R. n. 6 del 2004.

Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore dell'Azienda, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto.

L'art. 21 disciplina i compensi spettanti ai componenti degli organi, nel rispetto della normativa regionale vigente.

L'art. 22 individua gli atti fondamentali dell'Azienda, soggetti all'approvazione della Giunta regionale, che sono:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio di previsione annuale, con allegato bilancio di pre-

visione pluriennale, e il conto consuntivo annuale, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale;

- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione ed acquisto di immobili;
- f) accensione di mutui e prestiti.

L'art. 23 prevede che l'Azienda dispone di personale proprio che, nei limiti della dotazione organica adottata, è assunto e gestito con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia.

L'art. 24 prevede che l'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili oltre che di beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale. L'Azienda è autorizzata a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purchè l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi previsti dal progetto di legge per una durata non inferiore ai dieci anni.

L'art. 25 elenca i mezzi finanziari di cui dispone l'Azienda, che sono:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
- c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e derivanti da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
- f) donazioni, eredità, legati;
- g) entrate derivanti da mutui e prestiti.

L'art. 26 contiene le disposizioni relative al bilancio dell'Azienda.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario e deve essere adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

L'articolo disciplina poi l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi, qualora il bilancio non sia deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre. In esercizio provvisorio l'autorizzazione di spesa è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. La gestione provvisoria del bilancio è autorizzata anche nel caso in cui il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale.

Non c'è limitazione per la spesa relativa alle borse di studio e per le spese obbligatorie non frazionabili in dodicesimi.

L'art. 27 disciplina la gestione economica dell'Azienda, i cui risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio e deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo, l'Azienda adotta inoltre la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.

Capo VII – Disposizioni transitorie e finali

Il Capo VII disciplina la fase transitoria conseguente all'entrata in vigore della legge, nonché le modifiche e le abrogazioni di disposizioni normative regionali previgenti.

L'art. 28 prevede che la Giunta presenti, con cadenza triennale, alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché sulle risorse investite e sui destinatari raggiunti.

L'art. 29 prevede che l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori sia istituita dall'1 ottobre 2007 e che il Consiglio di amministrazione, entro il 31 ottobre 2007, adotti lo statuto ed il Regolamento di contabilità e dei contratti e nomini il Direttore. Dall'1 novembre al 31 dicembre 2007, le Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione ed effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione, deliberata e certificata dall'organo di revisione di ciascuna Azienda, di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere.

Le Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007 e l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori subentra nella loro titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi e nella loro proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare.

L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori per l'espletamento dei propri compiti utilizza, fino al 31 dicembre 2007 e mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e le competenze delle Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma.

L'art. 30 contiene la norma di copertura finanziaria.

L'art. 31 modifica la L.R. n. 18 del 1996, che disciplina la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nelle parti in cui fa riferimento a più enti di gestione.

L'art. 32 abroga, a decorrere dall'1 gennaio 2008, la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e la L.R. 8 settembre 1981, n. 36 "Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario".

PROGETTO DI LEGGE

CAPO I – Principi generali

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Destinatari degli interventi
- Art. 3 – Tipologie di intervento
- Art. 4 – Programmazione regionale
- Art. 5 – Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria
- Art. 6 – Consulta regionale degli studenti
- Art. 7 – Partecipazione agli organi consultivi

CAPO II – Misure di accompagnamento

- Art. 8 – Sportello unico per lo studente
- Art. 9 – Servizi di accompagnamento

CAPO III – Interventi di sostegno economico

- Art. 10 – Borse di studio
- Art. 11 – Prestiti
- Art. 12 – Assegni formativi
- Art. 13 – Contributi

CAPO IV – I servizi per l'accoglienza

- Art. 14 – Servizio abitativo
- Art. 15 – Edilizia universitaria
- Art. 16 – Servizio di ristorazione

CAPO V – Controlli, sanzioni, recupero crediti

- Art. 17 – Controlli e sanzioni
- Art. 18 – Recupero crediti

CAPO VI – L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

- Art. 19 – L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
- Art. 20 – Organi dell'Azienda
- Art. 21 – Compensi
- Art. 22 – Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda
- Art. 23 – Personale
- Art. 24 – Patrimonio
- Art. 25 – Mezzi finanziari
- Art. 26 – Bilancio
- Art. 27 – Gestione economica

CAPO VII – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 28 – Clausola valutativa
- Art. 29 – Disposizioni transitorie
- Art. 30 – Norma finanziaria

Art. 31 – Modifiche alla L.R. n. 18 del 1996

Art. 32 – Abrogazioni

CAPO I Principi generali

Art. 1 Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 1 dello Statuto, degli artt. 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze e a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a:

- a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi;
- b) favorire e promuovere, in raccordo con le Istituzioni universitarie, gli Enti di ricerca e gli Enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
- c) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, Enti locali, Enti economici e parti sociali;
- d) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
- e) favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca in particolare non residente e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli Enti locali.

Art. 2 Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:
 - a) studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia

nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;

- b) neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a) inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;
- c) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;
- d) ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli Enti di Ricerca aventi sede in Emilia-Romagna.

Art. 3

Tipologie di intervento

1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1 mediante:
 - a) interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;
 - b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio, alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;
 - c) interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;
 - d) attività di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.

Art. 4

Programmazione regionale

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.
4. La Giunta regionale approva:

- a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
- b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale di cui all'art. 19 dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
- c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
- d) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;
- e) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- f) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda regionale di cui all'art. 19.

5. La Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda regionale di cui all'art. 19 i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale.

6. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda regionale di cui all'art. 19, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.

Art. 5

Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria

1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'art. 4, commi 1 e 3.
3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
 - b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.
4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il

Presidente dell'Azienda regionale di cui all'art. 19, o un suo delegato.

5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) che cura altresì il coordinamento fra i due organi.

Art. 6

Consulta regionale degli studenti

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la Consulta regionale degli studenti composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da ventuno membri: sette dell'Università di Bologna, garantendo un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna, quattro dell'Università di Parma, tre dell'Università di Ferrara, tre dell'Università di Modena e Reggio Emilia, due delle Università di Piacenza, due degli altri Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna.

3. I membri della Consulta durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una sola volta.

4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente.

5. Il Presidente della Consulta è componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di cui all'art. 19.

6. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'art. 4, comma 1;
- b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'art. 4, comma 4, lettere a), b) e c);
- c) acquisisce dall'Azienda regionale di cui all'art. 19 dati e informazioni utili per la formulazione di valuta-

zioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.

7. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 6, il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

Art. 7

Partecipazione agli organi consultivi

1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge è senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 6, comma 7.

CAPO II

Misure di accompagnamento

Art. 8

Sportello Unico per lo studente

1. Lo Sportello Unico per lo studente raccoglie ed integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati.

2. Lo Sportello Unico fornisce:

- a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;
- b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;
- c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;
- d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;
- e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 9

Servizi di accompagnamento

1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono realizzati servizi:

- a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversi-

- ficati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
- b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale;
 - c) di promozione e attivazione di esperienze di incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;
 - d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.

CAPO III

Interventi di sostegno economico

Art. 10

Borse di studio

1. La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.
2. La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.
3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda regionale di cui all'art. 19 indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.
4. La borsa di studio di cui al presente articolo non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
5. La borsa di studio di cui al presente articolo è cumulabile con i prestiti di cui all'art. 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c), nonché con le borse dei Programmi di mobilità internazionale.

Art. 11

Prestiti

1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, nonché ai corsi degli Istituti

dell'alta formazione artistica e musicale e degli altri Istituti di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti, tramite concorso. L'Azienda regionale di cui all'art. 19 costituisce e gestisce un Fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.

2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'art. 10, comma 1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito è a fondo perduto.
3. L'Azienda regionale di cui all'art. 19 attiva, altresì, convenzioni con Istituti di credito per la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilità internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente legge.

Art. 12

Assegni formativi

1. Gli assegni formativi costituiscono un concorso economico per ridurre i costi di iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione.
2. Gli assegni formativi sono attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso.
3. Gli assegni formativi sono cumulabili con i prestiti di cui all'art. 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c).

Art. 13

Contributi

1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:
 - a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
 - b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a Programmi di mobilità internazionale;
 - c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili;
 - d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.

2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi una sola volta nel corso degli studi, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a Programmi di mobilità internazionale, che possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di corso di studi.

CAPO IV I servizi per l'accoglienza

Art. 14 *Servizio abitativo*

1. Il servizio abitativo è finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri Istituti di cui all'art. 2 e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale.

2. Il servizio abitativo è rivolto a tutti i destinatari di cui all'art. 2 ed è prioritariamente riservato, tramite concorso, a quelli previsti allo stesso art. 2, comma 1, lettera a).

3. Il servizio abitativo si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, nonché di diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda espressa dai destinatari di cui all'art. 2.

4. Il servizio abitativo è costituito dall'offerta dell'Azienda regionale di cui all'art. 19 e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati dall'Azienda regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4.

5. Attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti provinciali, i soggetti gestori di cui al comma 4 rendono pubbliche le modalità di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai costi.

Art. 15 *Edilizia universitaria*

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 4, la Regione, nel rispetto dell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004) promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredi e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

2. La Giunta regionale assegna all'Azienda regionale di

cui all'art. 19, a norma di quanto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, di Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti locali) i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 16 *Servizio di ristorazione*

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative.

2. L'Azienda regionale di cui all'art. 19 stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.

CAPO V Controlli, sanzioni, recupero crediti

Art. 17 *Controlli e sanzioni*

1. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili tramite concorso corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'eventuale domicilio presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

2. L'Azienda regionale di cui all'art. 19 esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e d'intesa con le strutture dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine l'Azienda regionale può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'Azienda regionale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite

dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 è di competenza dell'Azienda regionale di cui all'art. 19, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 18 *Recupero crediti*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.

2. L'Azienda regionale di cui all'art. 19 disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda regionale per la restituzione.

3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono richiesti agli eredi.

CAPO VI **L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori**

Art. 19 *L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori*

1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito Azienda) ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda provvede a:

- a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il si-

stema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;

- b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;
- c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17;
- d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 18;
- e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge secondo criteri di economicità;
- f) costituire e gestire il Fondo di rotazione di cui all'art. 11, comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale Fondo, con le modalità e i tempi di cui all'art. 11, comma 2;
- g) accreditare, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;
- h) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;
- i) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.

3. L'Azienda partecipa al Sistema Informativo Regionale (SIR) e al Sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

4. L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'art. 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.

6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente struttura della Regione Emilia-Romagna.

Art. 20 *Organi dell'Azienda*

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui all'art. 6, comma 5, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all'art. 53 della L.R. n. 6 del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.

4. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni.

5. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore dell'Azienda, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto.

Art. 21 *Compensi*

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore di componenti di organi di enti ed aziende regionali.

2. Il Presidente può conferire ai componenti del Consiglio di amministrazione una specifica delega per la quale è previsto un compenso onnicomprensivo non superiore al quarantacinque per cento di quello previsto per il Presidente stesso.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal DLgs n. 88 del 1992.

4. Ai componenti degli organi dell'Azienda è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 22 *Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione e acquisto di immobili;
- f) accensione di mutui e prestiti.

2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.

Art. 23 *Personale*

1. L'Azienda dispone di personale proprio.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'art. 4, comma 5, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale.

Art. 24 *Patrimonio*

1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.
4. L'Azienda è autorizzata a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purché l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla presente legge.
5. L'Azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.

Art. 25 *Mezzi finanziari*

1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) finanziamento annuo della Regione;

- b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla L.R. 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
- c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
- f) donazioni, eredità, legati;
- g) entrate derivanti da mutui e prestiti.

Art. 26
Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
3. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'art. 25 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
6. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad

un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative regionali, nonché le norme e le regole comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di contabilità.

Art. 27
Gestione economica

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo l'Azienda adotta inoltre la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.

CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 28
Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale, e comunque contestualmente all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 4, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in termini di risorse complessivamente investite e destinatari raggiunti.

Art. 29
Disposizioni transitorie

1. L'Azienda regionale di cui all'art. 19 è costituita a far data dall'1 ottobre 2007. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2007 nomina gli organi dell'Azienda.
2. L'Azienda entro il 31 ottobre 2007 adotta lo statuto e il Regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'Azienda fino al 31 dicembre 2007 per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle Aziende

di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20).

3. Dall'1 novembre al 31 dicembre 2007, le Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione dell'Azienda di cui al comma 1.

4. Le Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e certificato dall'organo di revisione di ciascuna Azienda.

5. Le Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007.

6. L'Azienda di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a decorrere dall'1 gennaio 2008.

7. La durata in carica dei Presidenti delle Aziende di Bologna e di Ferrara è prorogata al 31 dicembre 2007.

Art. 30

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente

legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. n. 40 del 2001.

Art. 31

Modifiche alla L.R. n. 18 del 1996

1. All'art. 8, comma 3, della L.R. n. 18 del 1996 le parole «Gli Enti rimborsano» sono sostituite dalle parole «L'Ente rimborsa».

2. All'art. 10 della L.R. n. 18 del 1996 le parole del comma 1 «gli Enti comunicano» sono sostituite dalle parole «l'Ente comunica», le parole del comma 2 «gli Enti comunicano» sono sostituite dalle parole «l'Ente comunica».

3. Sono abrogati gli articoli 9 e i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della L.R. n. 18 del 1996.

Art. 32

Abrogazioni

1. La L.R. n. 50 del 1996 è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2008.

2. La L.R. 8 settembre 1981 n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2008.

Per annotazioni